CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CARL OTTO LENZ
presentate il 13 dicembre 1989 *

Signor Presidente,
Signori Giudici,

A — Gli antefatti

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta a questa Corte dallo Hoge Raad der Nederlanden verte sull'interpretazione dell'art. 6, 2°, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la « Convenzione » [1]).

2. Nel 1984 la ditta Kongress Agentur Hagen GmbH, con sede in Düsseldorf (in prosieguo: la « Hagen GmbH ») stipulava con la ditta Zeehaghe BV un contratto avente ad oggetto la prenotazione di stanze d'albergo a l'Aja. La Hagen agiva in nome proprio ma su incarico e per conto della ditta Garant Schuhgilde e.G., con sede in Düsseldorf (in prosieguo: la « ditta Schuhgilde »). A seguito dell'annullamento della prenotazione la Zeehaghe conveniva la Hagen dinanzi al Rechtbank dell'Aja al fine di ottenere il risarcimento del danno oltre a interessi per inadempimento contrattuale.

3. La Hagen sollevava in via incidentale principalmente la questione di competenza del Rechtbank chiedendo, in subordine, la chiamata in garanzia della ditta Schuhgilde in quanto mandante. Il Rechtbank respingeva l'istanza in base al rilievo che esso non era tenuto a conoscere dell'azione di garanzia, atteso che nessuna delle due società interessate aveva sede sul territorio dei Paesi Bassi. Inoltre, considerata la possibile insorgenza nell'azione di garanzia di difficoltà di ordine procedurale non era da escludere una protrazione dei tempi del giudizio quanto alla decisione sul merito, cosa che non poteva essere imposta alla Zeehaghe.

4. La decisione del Rechtbank veniva confermata in appello dal Gerchtshof dell'Aja il quale precisava anche che l'art. 6 della Convenzione prevede solo la possibilità di esperire l'azione di garanzia, senza fare però obbligo al giudice di ammettere l'azione stessa.

5. Nel giudizio in cassazione, lo Hoge Raad sottoponeva alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali al fine di poter decidere sulla competenza del giudice adito e sull'ammissibilità dell'azione di garanzia.

6. Nell'ambito della mia analisi richiamerò ove necessario le osservazioni presentate dalle parti, rinviando per il resto al contenuto della relazione d'udienza.

* Lingua originale: il tedesco.

1 — GU 1972, L 299, pag. 32.

B — Analisi

1. Sulla questione « A »

7. La questione A è così formulata:

« Qualora in forza dell'art. 5, 1°, della Convenzione di Bruxelles il convenuto, domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, sia citato dinanzi al giudice di un altro Stato contraente, se l'art. 6, 2°, della Convenzione di Bruxelles attribuisca a detto giudice la competenza a conoscere dell'azione di garanzia esperita dal convenuto avverso una persona domiciliata nel territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice ».

8. In altre parole, il giudice di rinvio chiede se la competenza speciale di cui all'art. 6, 2°, della Convenzione sussista anche qualora la competenza del giudice a conoscere della domanda principale sia di carattere anch'essa speciale (nella specie, art. 5, 1°, della Convenzione) ovvero se essa debba intendersi limitata alle ipotesi in cui il giudice sia competente a conoscere della domanda principale in base al criterio generale di competenza ex art. 2 della Convenzione.

9. Solo la ditta Zeehaghe ha sostenuto, nel procedimento principale, l'interpretazione restrittiva del criterio di competenza dell'art. 6, 2°. Tutte le altre parti che hanno presentato osservazioni alla Corte si sono dichiarate favorevoli ad un'interpretazione estensiva in cui resti irrilevante in base a quale norma il giudice sia competente a conoscere della domanda principale.

10. Nel testo dell'art. 6, 2°, non si rinviene alcun elemento a sostegno di una sua interpretazione restrittiva. L'art. 6, 2°, consente che un convenuto che abbia il domicilio sul territorio di uno Stato contraente sia chiamato in garanzia dinanzi al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale indipendentemente dal fatto che la competenza a conoscere della domanda principale derivi dall'art. 2 ovvero dall'art. 5 della Convenzione. L'art. 6, 2°, fa semplicemente riferimento al « giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale » e non, ad esempio, al « giudice competente ai sensi dell'art. 2 », formulazione, invece, necessaria per un'interpretazione restrittiva della disposizione.

11. Considerato che la finalità del sistema dell'art. 6 è quella di consentire che uno stesso giudice possa conoscere di domande connesse allo scopo di evitare giudicati divergenti, la connessione materiale tra la domanda principale e l'azione di garanzia assume importanza decisiva nell'interpretazione dell'art. 6, 2°, mentre resta irrilevante la questione del fondamento della competenza del giudice in ordine alla domanda principale.

2. Questione B

12. La questione B è così formulata:

« Se l'art. 6, 2°, della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che il giudice è tenuto ad accogliere la domanda di chiamata in garanzia, a meno che non ricorra l'eccezione menzionata in detta disposizione ».

13. Tale questione verte sul problema se l'ammissibilità di un'azione di garanzia

debba essere valutata unicamente alla stregua dell'art. 6, 2°, della Convenzione ovvero se, al di là di tale disposizione, debbano sussistere anche ulteriori condizioni stabilite da norme dell'ordinamento nazionale.

14. Secondo la Hagen GmbH, il governo francese nonché il governo della Repubblica federale di Germania, l'ammissibilità dell'azione di garanzia deve essere valutata unicamente ai sensi dell'art. 6, 2°, della Convenzione, che dovrebbe essere, dunque, interpretata in maniera autonoma senza rinvio alle norme dell'ordinamento nazionale. Tale tesi sarebbe inoltre avvalorata da motivi di economia processuale e di buona amministrazione della giustizia. Se un'azione di garanzia potesse essere respinta per motivi diversi dall'intento lesivo di cui all'art. 6, 2°, della Convenzione, un attore potrebbe vedersi costretto ad adire due giudici in due Stati diversi, il che si tradurrebbe per lui in spese e rischi supplementari nonché in un ulteriore allungamento dei tempi del giudizio. Uno Stato contraente sarebbe tenuto a garantire alle parti una tutela giuridica completa quando competente a conoscere della controversia sia un proprio giudice. Tale tutela non potrebbe essere limitata dall'applicazione di norme processuali nazionali.

15. La Commissione ha, invece, esposto due tesi alternative in ordine all'interpretazione dell'art. 6, 2°, della Convenzione. Secondo la *prima tesi*, la questione della giurisdizione non costituisce che *una* delle condizioni di ammissibilità di un'azione di garanzia. La questione della giurisdizione deve essere innanzitutto decisa ai sensi dell'art. 6, 2°, mentre compete poi anche al giudice nazionale accertare se l'azione soddisfi le condizioni poste dalle norme processuali nazionali.

16. La *seconda tesi* prospettata, alternativamente, dalla Commissione coincide con le argomentazioni svolte dalla Hagen GmbH nonché dai due governi interessati.

17. Nelle proprie osservazioni scritte la Commissione ha dato la preferenza alla seconda tesi. Si tratterebbe di una soluzione semplice, in quanto i margini di discrezionalità del giudice nazionale sono chiaramente definiti dalla Convenzione stessa. La seconda tesi offrirebbe, inoltre, le migliori garanzie per un'uniforme applicazione dell'art. 6, 2°, della Convenzione.

18. Nel corso della fase orale la Commissione ha però mutato l'orientamento esponendo le ragioni per le quali accordava la preferenza alla prima tesi.

19. In effetti, la seconda tesi della Commissione, che coincide in definitiva con le osservazioni delle altre parti interessate, seduce per la sua semplicità. Il giudice nazionale dovrebbe semplicemente verificare se ricorra la deroga espressamente prevista dall'art. 6, 2°, per poi pronunciarsi sull'ammissibilità dell'azione di garanzia esclusivamente in base alla Convenzione.

20. Tale tesi non regge, però, ad una più approfondita analisi della questione. Si deve senz'altro ammettere, anzitutto, che il principio della certezza del diritto nell'ambito dell'ordinamento comunitario e le finalità perseguite dalla Convenzione ai sensi dell'art. 220 del Trattato — sul quale la Con-

venzione si basa — esigono che l'uguaglianza e l'uniformità dei diritti e degli obblighi che scaturiscono dalla Convenzione per gli Stati contraenti ed i soggetti interessati debba essere garantita indipendentemente dalle norme in materia degli ordinamenti nazionali di tali Stati. Ne consegue che la Convenzione deve prevalere sulle norme nazionali con essa incompatibili [2].

21. Tale prevalenza della Convenzione può tuttavia operare, in linea di principio, solamente nei limiti della propria sfera di applicazione oggettiva ovvero di quella delle sue singole disposizioni. Occorre, quindi, anzitutto determinare la sfera di applicazione oggettiva dell'art. 6, 2°, della Convenzione.

22. L'art. 6, 2°, è contenuto nel titolo II della Convenzione che disciplina la competenza dell'autorità giudiziaria. L'art. 6, 2°, indica il giudice internazionalmente e territorialmente competente a conoscere di un'azione di garanzia. Tuttavia, la competenza internazionale e territoriale di un giudice rappresentano solamente uno degli elementi che possono essere presi in considerazione nell'esame dell'ammissibilità di un'azione, ma che la Convenzione disciplina solo in parte. Rinvio, in tal senso, alla relazione Schlosser [3] in cui, per quanto attiene alla chiamata di un terzo nel processo [4], si osserva quanto segue:

« La nozione " chiamata di un terzo nel processo " che compare all'art. 6, 2°, si rifà ad un istituto comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri originari della Comunità ad eccezione della Repubblica federale di Germania. Tuttavia una disposizione in materia di competenza che si orienti sulla qualità di un'azione definita come " chiamata di un terzo nel processo " non può venire applicata da sola. Essa richiede necessariamente di venir completata da norme giuridiche che determinino chi possa essere chiamato a intervenire in un procedimento giurisdizionale e precisino quando, con che qualità di parte e a quale scopo ciò possa essere fatto. La Convenzione d'esecuzione lascia perciò impregiudicate le norme giuridiche sulla chiamata di un terzo nel processo che già esistono negli ordinamenti giuridici dei nuovi Stati membri o che possono in essi essere elaborate in futuro ».

A ciò aggiungasi che la giurisprudenza della Corte ammette il ricorso a norme processuali nazionali ad integrazione delle disposizioni della Convenzione [5].

23. Anche nel Protocollo allegato alla Convenzione, che ai sensi dell'art. 65 fa parte integrante dello stesso, si trova un rinvio a norme processuali nazionali. L'art. V del Protocollo dispone, infatti, che la competenza contemplata all'art. 6, 2°, concernente la domanda in garanzia o la chiamata in causa, non può essere invocata nella Repubblica federale di Germania. In tale Stato, ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente può essere chiamata a comparire davanti ai giudici in applicazione degli artt. 68 e 72, 73 e 74 del ZPO (Codice di procedura civile tedesco) concernente la litis denunciatio.

2 — V. sentenza 15 novembre 1983, Ferdinand M. J. J. Duijnstee/Lodewick Goderbauer (causa 228/82, Racc. pagg. 3663, 3674 e segg.).

3 — Relazione sulla Convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU 1979, C 59, pag. 71, in particolare pag. 111).

4 — La nozione di garanzia è compresa in quella di intervento (v. relazione Jenard, relazione sulla Convenzione: GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 28).

5 — V. sentenza 7 giugno 1984, Siegfried Zelger/Sebastiano Salinitri (causa 129/83, Racc. pag. 2397, in particolare pag. 2408); sentenza 2 luglio 1985, Deutsche Genossenschaftsbank/SA Brasseries du Pêcheur (causa 148/89, Racc. pag. 1981, in particolare pag. 1992); sentenza 4 febbraio 1988, Horst Ludwig Martin Hoffmann/Adelheid Krieg (causa 145/86, Racc. pag. 645, in particolare pag. 670).

24. Il citato art. 73 del codice di procedura civile contiene tuttavia disposizioni relative alla forma della litis denunciatio, laddove dispone che, ai fini della litis denunciatio, la parte deve presentare una memoria in cui ne siano indicati i motivi oltre allo stato della controversia.

25. È pur vero che l'art. V non attiene direttamente all'azione di garanzia, bensì si limita ad indicare la disciplina che nella Repubblica federale di Germania sostituisce l'azione medesima. Indipendentemente dalla questione della qualificazione giuridica del rinvio contenuto nell'art. V del protocollo, quest'ultimo sembra quantomeno indicare che una domanda paragonabile all'azione di garanzia può essere subordinata a condizioni procedurali che vanno al di là delle norme sulla competenza contenute nella Convenzione. Ciò costituisce conferma che il sistema di cui all'art. 6, 2°, della Convenzione non rappresenta una disciplina esaustiva dell'ammissibilità di un'azione di garanzia [6].

26. Dalle considerazioni che precedono può trarsi la conclusione provvisoria che dalle disposizioni dell'art. 6, 2°, della Convenzione relative alla competenza internazionale e territoriale non può derivare automaticamente l'ammissibilità dell'azione di garanzia, potendo questa essere subordinata anche a norme processuali nazionali estranee alla materia disciplinata dall'art. 6, 2°, tra le quali possono ad esempio annoverarsi norme relative alla forma ed ai termini dell'azione di garanzia nonché norme sostanziali relative alla prova delle circostanze di fatto addotte a fondamento del « rapporto di garanzia ».

27. Esporrò, nell'ambito dell'esame della questione C, in qual misura tali norme nazionali in materia di ammissibilità debbano essere, a loro volta, interpretate ed applicate alla luce della Convenzione.

3. Questione C

28. La questione C è così formulata:

« In caso di soluzione negativa della questione sub B: se il giudice possa applicare le norme processuali della sua legge nazionale per stabilire se si debba accogliere la domanda di autorizzazione di chiamata in garanzia, o se il disposto della Convenzione di Bruxelles comporti che il giudice debba esaminare la domanda in base a criteri diversi da quelli del suo diritto processuale nazionale e, in caso affermativo, quali siano detti criteri ».

29. Se, come sopra illustrato, può farsi ricorso a norme processuali nazionali per quanto concerne le condizioni di ammissibilità dell'azione che non riguardino la competenza internazionale o territoriale, ciò non significa necessariamente che tale ricorso non sia soggetto ad alcuna limitazione. L'applicazione di norme nazionali

6 — Una tesi analoga è stata anche sostenuta dal governo della Repubblica federale di Germania nell'introduzione alle proprie osservazioni, laddove si afferma che il giudice, qualora sia competente a conoscere della controversia ai sensi dell'art. 6, 2°, della Convenzione, è tenuto ad ammettere l'azione di garanzia *ove sussistano inoltre i presupposti previsti dall'ordinamento processuale nazionale.* Detto governo trae, però, da tale affermazione la sola conclusione che la Convenzione lascia impregiudicate le norme nazionali in materia di *svolgimento* del procedimento nei confronti del terzo; questione da tenersi distinta rispetto a quella dell'ammissibilità dell'azione di garanzia qualora sussista una competenza internazionale in base alla Convenzione. Tale questione è stata poi, comunque, risolta affermativamente dal governo tedesco.

non può, infatti, pregiudicare l'efficacia pratica delle norme della Convenzione[7]. Ne consegue che è escluso il ricorso a condizioni di ammissibilità, previste dall'ordinamento interno, qualora queste attengano a fattispecie disciplinate espressamente[8] o implicitamente dalla Convenzione.

30. Senza qui procedere ad un'elencazione completa di esempi, si devono sottolineare due elementi di maggior rilevanza nella causa principale. Il Rechtbank dell'Aja ha negato l'ammissibilità dell'azione di garanzia in base al rilievo che il terzo di cui si chiedeva la chiamata in causa non risiedeva nello Stato del tribunale adito e che ciò avrebbe ritardato il giudizio principale.

31. Pur nell'ipotesi in cui norme processuali nazionali consentissero di prendere in considerazione tali circostanze, sussisterebbe contrasto con lo spirito e la finalità dell'art. 6, 2°, della Convenzione. Atteso che l'art. 6 parla semplicemente di un soggetto residente nel territorio di uno Stato contraente, deve escludersi la possibilità di un differente trattamento di soggetti residenti in Stati contraenti diversi. L'ammissibilità dell'azione di garanzia non può essere, pertanto, negata perché i terzi di cui si chiede la chiamata in causa risiedono in uno Stato diverso da quello del giudice adito con la domanda principale. Ai fini dell'estensione del contraddittorio a terzi nell'ambito di un'azione di garanzia è, dunque, sufficiente che questi risiedano in uno degli Stati contraenti.

32. Ne consegue, allo stesso modo, che nella ponderazione dei divergenti interessi delle parti della causa principale non può tenersi conto delle dilazioni causate appunto dal fatto che le parti risiedono in Stati contraenti diversi.

C — Conclusione

33. In conclusione, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni sottopostele dallo Hoge Raad der Nederlanden:

« 1. Qualora in forza dell'art. 5, 1°, della Convenzione di Bruxelles, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente sia citato dinanzi al giudice di un altro Stato contraente, l'art. 6, 2°, della Convenzione di Bruxelles attribuisce a detto giudice la competenza a conoscere dell'azione di garanzia esperita dal convenuto avverso una persona domiciliata nel territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice adito con la domanda principale.

7 — V. sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86, loc. cit.

8 — V. sentenza 15 novembre 1983, causa 288/82, loc. cit.

2. L'art. 6, 2°, della Convenzione deve essere interpretato nel senso che, nella valutazione dell'ammissibilità dell'azione di garanzia, è consentita l'applicazione in via sussidiaria di norme processuali nazionali, sempreché queste non attengano alla competenza internazionale o territoriale del giudice adito con la domanda principale.

3. Il ricorso, in via sussidiaria, a norme processuali nazionali non deve pregiudicare l'efficacia pratica del sistema della Convenzione in materia di ammissibilità di un'azione di garanzia: in particolare, non può aver rilevanza a tal riguardo la circostanza che il garante risiede sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice adito con la domanda principale ».